

Deliberazione della Giunta Regionale 7 settembre 2018, n. 14-7507

**D.Lgs. n. 368/1999 e s.m.i. e D.M. n. 536/2018 - Parziale modifica della D.G.R. n. 42 - 7099 del 22 giugno 2018 relativa al finanziamento di n. 10 contratti aggiuntivi per la formazione medico specialistica, a decorrere dall'anno accademico 2017/2018.**

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che:

- il D.Lgs.17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli”, disciplina, tra l’altro, la formazione specialistica dei medici;
- il Decreto n. 402 del 13 giugno 2017 disciplina la “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015, che ha sostituito il precedente D.M. 29 marzo 2006 e ss.mm.ii.”;
- ai sensi dell’art. 5, comma 8, del Decreto del MIUR del 10 agosto 2017, n. 130 recante il “Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”, le Università - sedi di scuole - possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le scuole e del fabbisogno di specialisti a livello nazionale”;
- con nota, Prot. n. 11620 del 11 aprile 2018, in relazione al concorso nazionale per l’accesso dei Medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, a.a. 2017/2018, il MIUR ha chiesto ai Presidenti delle Regioni e delle PP.AA. di porre in essere tutti gli adempimenti necessari in ordine al finanziamento di contratti aggiuntivi, ripartiti per tipologia di specializzazione, volti a soddisfare le specifiche esigenze del territorio;
- con il Decreto n. 1208 del 17 maggio 2018 relativamente all’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2017/2018, il MIUR ha reso noto i posti disponibili con contratti finanziati con risorse statali, pari a 6.200 posti a livello nazionale, rimandando con successivo provvedimento integrativo il numero dei posti assegnati per ciascuna scuola di specializzazione, con indicazione di quelli finanziati con risorse regionali o con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 368/1999.

Dato atto che al fine di soddisfare le specifiche esigenze del territorio regionale, la Giunta Regionale ha provveduto, con deliberazione n. 42 – 7099 del 22 giugno 2018, ad approvare gli schemi di convenzione tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino e tra la stessa Regione e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale per il finanziamento di n. 10 contratti aggiuntivi per la formazione medico-specialistica, a decorrere dall’a.a. 2017/2018, nel rispetto della capacità recettiva di ciascuna Scuola, come di seguito indicato:

- Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del dolore – n. 1 contratto aggiuntivo all’Università degli Studi di Torino;

- Medicina d'emergenza-urgenza – n. 4 contratti aggiuntivi, di cui n. 3 all'Università degli Studi di Torino e n. 1 all'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
- Medicina Interna – n. 2 contratti aggiuntivi, di cui n. 1 all'Università degli Studi di Torino e n. 1 all'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
- Pediatria – n. 3 contratti aggiuntivi, di cui n. 2 all'Università degli Studi di Torino e n. 1 all'Università degli Studi del Piemonte Orientale.

Preso atto che dalla ripartizione dei contratti statali tra le singole Scuole di Specializzazione per l'a.a. 2017/2018, comunicata dal MIUR con nota Prot. n. 20184 del 3 luglio 2018 (agli atti del Settore regionale competente) emerge la mancata capacità recettiva della Scuola di specializzazione di "Medicina d'emergenza-urgenza" dell'Università degli Studi di Torino in merito all'attivazione dei contratti statali assegnati e di quelli aggiuntivi regionali attribuiti con la citata D.G.R. n. 42 – 7099 del 22 giugno 2018.

Dato atto che, considerato quanto sopra indicato, con nota Prot. n. 15341 del 6 luglio 2018 dell'Assessorato regionale alla "Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia sanitaria", si è chiesto al MIUR di tener conto nell'emanando Decreto relativo al "Concorso nazionale per l'accesso dei Medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria – a.a. 2017/2018" della seguente assegnazione dei contratti aggiuntivi, per i quali si indicano i rispettivi Atenei:

- Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del dolore – n. 1 contratto aggiuntivo all'Università degli Studi di Torino;
- Medicina d'emergenza-urgenza – n. 4 contratti aggiuntivi, di cui n. 2 all'Università degli Studi di Torino e n. 2 all'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
- Medicina Interna – n. 2 contratti aggiuntivi, di cui n. 1 all'Università degli Studi di Torino e n. 1 all'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
- Pediatria – n. 3 contratti aggiuntivi, di cui n. 2 all'Università degli Studi di Torino e n. 1 all'Università degli Studi del Piemonte Orientale.

Preso atto che il Decreto del MIUR del 12 luglio 2018, n. 536 ha tenuto conto nella distribuzione dei contratti aggiuntivi finanziati con risorse regionali per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'a.a. 2017/18, di cui all'allegato 1 del citato Decreto, di quanto comunicato con la citata nota Prot. n. 15341/A14000 del 6 luglio 2018.

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere a modificare la citata D.G.R. n. 42 – 7099 del 22 giugno 2018 in merito alla distribuzione dei n. 10 contratti aggiuntivi regionali tra i due Atenei piemontesi, come di seguito indicato:

- Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del dolore – n. 1 contratto aggiuntivo all'Università degli Studi di Torino;
- Medicina d'emergenza-urgenza – n. 4 contratti aggiuntivi, di cui n. 2 all'Università degli Studi di Torino e n. 2 all'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
- Medicina Interna – n. 2 contratti aggiuntivi, di cui n. 1 all'Università degli Studi di Torino e n. 1 all'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
- Pediatria – n. 3 contratti aggiuntivi, di cui n. 2 all'Università degli Studi di Torino e n. 1 all'Università degli Studi del Piemonte Orientale.

Ritenuto, altresì, necessario provvedere a sostituire con il presente atto gli schemi di convenzione tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino e tra la stessa Regione e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, quali allegati A) e B) della citata D.G.R. n. 42 – 7099 del 22 giugno 2018, approvando i nuovi schemi di convenzione ivi allegati (A e B), che

formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, secondo la distribuzione dei contratti aggiuntivi regionali assegnati con Decreto MIUR del 12 luglio 2018, n. 536.

Dato atto che è confermata la spesa complessiva di Euro 1.280.000,00 (Missione 13, Programma 01 degli esercizi finanziari anni 2018, 2019 e 2020 del Bilancio di Previsione 2018.-2020) per il finanziamento dei n. 10 contratti aggiuntivi regionali per la formazione medico specialistica, da ripartire secondo quanto di seguito indicato per le diverse annualità dei cicli formativi:

- per il I (a.a. 2017/2018) €250.000,00 sull'esercizio finanziario anno 2018;
- per il II anno (a.a. 2018/2019) Euro 250.000,00 sull'esercizio finanziario anno 2019;
- per il III (a.a. 2019/2020) €260.000,00, IV anno (a.a. 2020/2021) Euro 260.000,00 e per il V anno (a.a. 2021/2022) Euro 260.000,00: spesa complessiva di Euro 780.000,00 – sull'esercizio finanziario anno 2020.

Richiamato il comma 2 bis, dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, per la sottoscrizione delle citate Convenzioni Regione-Università, secondo cui le stesse dovranno essere sottoscritte, pena la nullità, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata;

visto il D.Lgs.17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.;

visto il D.P.C.M. del 7 marzo 2007;

visto il D.P.C.M. del 6 luglio 2007;

visto il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118;

visto il D.M. del 13 giugno 2017, n. 402;

visto il D.M. del 12 luglio 2018, n. 536;

vista la L.R. del 11 aprile 2001, n. 7 e s.m.i.;

vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la L.R. 5 aprile 2018, n. 4;

vista la D.G.R. n. 42 – 7099 del 22 giugno 2018.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, in quanto trova copertura nella D.G.R. n. 42 – 7099 del 22 giugno 2018.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale unanime,

*delibera*

- di approvare, a parziale modifica della D.G.R. 42 – 7099 del 22 giugno 2018, la distribuzione dei n. 10 contratti aggiuntivi finanziati con risorse regionali per la formazione medico specialistica, a decorrere dall'a.a. 2017/2018 e per tutta la durata dei corrispondenti cicli formativi (5 anni), da attribuire alle Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale, ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999 e s.m.i. e del D.M. n. 536/2018, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del territorio regionale, secondo quanto di seguito indicato:
  - Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del dolore – n. 1 contratto aggiuntivo all'Università degli Studi di Torino;

- Medicina d'emergenza-urgenza – n. 4 contratti aggiuntivi, di cui n. 2 all'Università degli Studi di Torino e n. 2 all'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
  - Medicina Interna – n. 2 contratti aggiuntivi, di cui n. 1 all'Università degli Studi di Torino e n. 1 all'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
  - Pediatria – n. 3 contratti aggiuntivi, di cui n. 2 all'Università degli Studi di Torino e n. 1 all'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
- di dare atto che la spesa complessiva di Euro 1.280.000,00 (Missione 13, Programma 01 degli esercizi finanziari 2018 e 2019 e 2020 del Bilancio di Previsione 2018-2020) per il finanziamento dei n. 10 contratti aggiuntivi regionali per la formazione medico specialistica viene ripartita secondo quanto di seguito indicato per le diverse annualità dei cicli formativi:
    - per il I (a.a. 2017/2018) €250.000,00 sull'esercizio finanziario anno 2018;
    - per il II anno (a.a. 2018/2019) Euro 250.000,00 sull'esercizio finanziario anno 2019;
    - per il III (a.a. 2019/2020) €260.000,00, IV anno (a.a. 2020/2021) Euro 260.000,00 e per il V anno (a.a. 2021/2022) Euro 260.000,00: spesa complessiva di Euro 780.000,00 – sull'esercizio finanziario anno 2020;
  - di sostituire con la presente deliberazione gli schemi di convenzione tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino e tra la stessa Regione e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, quali allegati A) e B) della citata D.G.R. n. 42 – 7099 del 22 giugno 2018, approvando i nuovi schemi di convenzione ivi allegati (A e B), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, secondo la distribuzione dei contratti aggiuntivi regionali assegnati con Decreto MIUR del 12 luglio 2018, n. 536;
  - di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, in quanto trova copertura nella D.G.R. n. 42 – 7099 del 22 giugno 2018;
  - di demandare al Presidente della Regione la sottoscrizione delle suddette convenzioni.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO E LA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DI N. 6 POSTI AGGIUNTIVI RISPETTIVAMENTE PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN "ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE" (N. 1 POSTO), "MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA" (N. 2 POSTI), "MEDICINA INTERNA" (N. 1 POSTO) E "PEDIATRIA" (N. 2 POSTI), A PARTIRE DALL'ANNO ACCADEMICO 2017/2018.**

L'Università degli Studi di Torino (C.F. 80088230018), con sede in Torino, Via Verdi n. 8, nella persona del Prof....., nato a.....il....., Rettore pro-tempore, munito dei necessari poteri in virtù del decreto ministeriale n. 694 del 6 agosto 2013, di seguito indicata come "Università";

**E**

La Regione Piemonte, (C.F. 800876770016), di seguito denominata "Regione", rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione Dott....., nato a .....il.....e domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino in P.zza Castello, n. 165;

**PREMESSO:**

- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 12 luglio 2018, n. 536 sono stati assegnati i posti dei Medici in formazione specialistica, con contestuale attribuzione dei fondi relativi ai contratti di formazione alla Scuola di Specializzazione in "Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva e del dolore", "Medicina di Emergenza-Urgenza", "Medicina Interna" e "Pediatria";
- che la Regione Piemonte ha dichiarato di essere disponibile e si è impegnata a finanziare con nota n 714/SAN del 18 luglio 2018 n. 6 contratti aggiuntivi di formazione specialistica per consentire l'ammissione e la frequenza di specializzandi in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti ministeriali in ciascuna delle seguenti Scuole di Specializzazione della durata (legale) di n. 5 anni attivati presso l'Università;
  - Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del dolore – n. 1 posto;
  - Medicina di Emergenza-Urgenza – n. 2 posti;
  - Medicina Interna – n. 1 posto;
  - Pediatria – n. 2 posti;
- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 12 luglio 2018, n. 536 sono stati assegnati i posti aggiuntivi indicati sopra;

**TUTTO CIO' PREMESSO  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1**

La Regione Piemonte dovrà versare all'Università l'importo di Euro 128.000,00 (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali), corrispondente alla spesa per la durata complessiva della formazione

specialistica di ciascun contratto aggiuntivo finanziato, sulla base delle finalità indicate in premessa.

La somma di cui sopra, determinata sulla base del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2007, corrisponde ad Euro 50.000,00 per i primi due anni di corso e ad Euro 78.000,00 per i tre anni successivi ai primi due.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del D.Lgs. 368/99, la Regione Piemonte si impegna a corrispondere gli eventuali maggiori oneri per consentire che l'importo del trattamento economico da erogare allo specializzando corrisponda all'importo eventualmente rideterminato con D.P.C.M..

La Regione Piemonte si impegna, inoltre, a versare all'Università una somma pari alla parte del trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica qualora usufruisca della sospensione della formazione per impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo di un anno, oltre a quelli previsti dalla durata legale del corso, per servizio militare, gravidanza e malattia ai sensi dell'art. 40, commi 3 e 5 del D. Lgs. 368/1999.

## **ART. 2**

L'Università ammette alle Scuole di Specializzazione in "Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del dolore (n. 1 posto), "Medicina di Emergenza-Urgenza" (n. 2 posti), "Medicina Interna" (n. 1 posto) e "Pediatria" (n. 2 posti) gli specializzandi utilmente collocatisi in graduatoria ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge, in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti finanziati con fondi ministeriali.

L'Università provvederà ad erogare il trattamento economico nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni ministeriali e dalla normativa vigente, nonché si impegna a comunicare alla Regione il nominativo del medico specializzando con cui sarà stipulato il contratto di formazione specialistica finanziato sulla base della presente convenzione.

## **ART. 3**

Il versamento della somma relativa al trattamento economico del primo anno per i sei contratti aggiuntivi finanziati, pari ad un importo totale di € 150.000,00, dovrà essere effettuato mediante accreditamento a favore dell'Università sul conto di contabilità speciale n. 37135, IBAN: IT04X0100003245114300037135, entro il mese di febbraio 2019.

Il versamento delle somme occorrenti per finanziare il contratto di formazione specialistica per gli anni accademici successivi al primo anno dovrà essere effettuato a richiesta e nei tempi stabiliti dall'Università.

## **ART. 4**

Nel caso di mancato rinnovo del contratto di formazione specialistica, per intervenuta causa di risoluzione anticipata del contratto, la presente convenzione si considererà risolta e l'Università, salva diversa pattuizione, provvederà alla restituzione delle somme già anticipate dalla Regione Piemonte e non versate ai Medici in formazione specialistica.

## **ART. 5**

Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso e agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

## **ART. 6**

La presente convenzione ha la durata dei contratti di formazione specialistica, corrispondente di norma ad anni cinque, a decorrere dall'anno accademico 2017/2018.

#### **ART. 7**

La presente convenzione è redatta e sottoscritta in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990.

L'imposta di bollo è a carico della Regione Piemonte.

La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Torino, lì .....

UNIVERSITA' DI TORINO  
IL RETTORE

(Prof.....)  
Documento firmato digitalmente

REGIONE PIEMONTE  
IL PRESIDENTE

(Dott. ....)  
Documento firmato digitalmente

## ALLEGATO B)

### CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE E LA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DI N. 4 POSTI AGGIUNTIVI RISPETTIVAMENTE PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN "MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA" (N. 2 POSTI), PER "MEDICINA INTERNA" (N. 1 POSTO) E "PEDIATRIA" (N. 1 POSTO), A PARTIRE DALL'ANNO ACCADEMICO 2017/2018

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale, codice fiscale n. 94021400026, di seguito denominata "Università", nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. ...., nato a ..... il ..... e domiciliato ai fini della presente convenzione a Vercelli, Via Duomo n. 6;

#### E

La Regione Piemonte, codice fiscale n. 800876770016, di seguito denominata "Regione", rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione ..... nato a ..... il ..... e domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino in P.zza Castello, 165;

#### PREMESSO

- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 12 luglio 2018, n. 536 sono stati assegnati i posti dei Medici in formazione specialistica, con contestuale attribuzione dei fondi relativi ai contratti di formazione alla Scuola di Specializzazione in "Medicina di Emergenza-Urgenza", "Medicina Interna" e "Pediatria";
- che la Regione Piemonte ha dichiarato di essere disponibile e si è impegnata a finanziare con propria nota n. 715/SAN del 18 luglio 2018, complessivamente n. 4 (quattro) contratti aggiuntivi di formazione specialistica per consentire l'ammissione e la frequenza di specializzandi in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti ministeriali in ciascuna delle seguenti Scuole di Specializzazione attivati presso l'Università:
  - Medicina di Emergenza - Urgenza – *durata (legale) di n. 5 anni – n. 2 posti;*
  - Medicina Interna – *durata (legale) di n. 5 anni – n. 1 posto;*
  - Pediatria – *durata (legale) di n. 5 anni – n. 1 posto;*
- che l'Università è disponibile ad accettare il finanziamento e si impegna ad attivare i posti aggiuntivi di cui alla presente convenzione;
- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 12 luglio 2018, n. 536 sono stati assegnati i posti aggiuntivi indicati sopra;

#### TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

#### ART. 1

Con D.P.C.M. del 7 marzo 2007 è stata determinata in Euro 22.700,00 la parte fissa annua lorda del trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici, in Euro

2.300,00 la parte variabile annua lorda per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, e in Euro 3.300,00 la parte variabile annua lorda per ciascuno degli anni successivi.

La Regione Piemonte dovrà versare, pertanto, all'Università l'importo di Euro 128.000,00 (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali), corrispondente alla spesa per la durata complessiva della formazione specialistica di ciascun contratto aggiuntivo finanziato.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del D.Lgs. 368/99, la Regione Piemonte si impegna a corrispondere gli eventuali maggiori oneri per consentire che l'importo del trattamento economico da erogare allo specializzando corrisponda all'importo eventualmente rideterminato con D.P.C.M..

La Regione Piemonte si impegna, inoltre, a versare all'Università una somma pari alla parte del trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica qualora usufruisca della sospensione della formazione per impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo di un anno, oltre a quelli previsti dalla durata legale del corso, per servizio militare, gravidanza e malattia ai sensi dell'art. 40, commi 3 e 5 del D. Lgs. 368/1999.

## **ART. 2**

L'Università ammette alle Scuole di Specializzazione in "Medicina di Emergenza – Urgenza" (n. 2 posti), "Medicina Interna" (n. 1 posto) e "Pediatria" (n. 1 posto) gli specializzandi utilmente collocatisi nella graduatoria relativa al concorso di ammissione bandito per l'a.a 2017/2018 ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge, in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti finanziati con fondi ministeriali.

L'Università provvederà ad erogare il trattamento economico nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni ministeriali e dalla normativa vigente, nonché si impegna a comunicare alla Regione il nominativo del medico specializzando con cui sarà stipulato il contratto di formazione specialistica finanziato sulla base della presente convenzione.

## **ART. 3**

Il versamento della somma relativa al trattamento economico del primo anno per i quattro contratti aggiuntivi finanziati, pari ad un importo totale di € 100.000,00, dovrà essere effettuato mediante giroconto di Tesoreria intestato all'Università degli Studi del Piemonte Orientale, alle seguenti coordinate: Codice Conto di tesoreria – 0158384; Denominazione conto tesoreria – Univ. Studi Piemonte Orientale, causale: AMMCE\_BORSE\_REGIONE, entro il mese di febbraio 2019.

Per gli anni successivi il versamento dovrà essere effettuato con le seguenti scadenze:

- per il II anno (a.a. 2018/2019): € 100.000,00 entro il 28 febbraio 2020;
- per il III anno (a.a. 2019/2020): € 104.000,00 entro il 28 febbraio 2021;
- per il IV anno (a.a. 2020/2021): € 104.000,00 entro il 28 febbraio 2022;
- per il V anno (a.a. 2021/2022): € 104.000,00 entro il 28 febbraio 2023.

## **ART. 4**

Nel caso di mancato rinnovo del contratto di formazione specialistica, per intervenuta causa di risoluzione anticipata del contratto, la presente convenzione si considererà risolta e l'Università, salva diversa pattuizione, provvederà alla restituzione delle somme già anticipate dalla Regione Piemonte e non versate ai Medici in formazione specialistica.

## **ART. 5**

Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso e agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

## **ART. 6**

La presente convenzione ha la durata del contratto di formazione specialistica, corrispondente di norma ad anni cinque, a decorrere dall'anno accademico 2017/2018.

## **ART. 7**

La presente convenzione è redatta e sottoscritta in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

L'imposta di bollo è a carico della Regione Piemonte.

La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Torino, lì .....

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL  
PIEMONTE ORIENTALE  
IL RETTORE

(Prof. ....)  
Documento firmato digitalmente

REGIONE PIEMONTE  
IL PRESIDENTE

(Dott. ....)  
Documento firmato digitalmente